



Federazione Italiana Scherma

Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano 74
00196 Roma - Italia
www.federscherna.it

CODICE NAZIONALE DI PUBBLICITA' DELLO SCHERMITORE

Art.1- PRINCIPI GENERALI

1. La FIS accetta ed applica, nelle competizioni che organizza, le regole del CIO se si tratta di manifestazioni Olimpiche o comunque svolte ai fini della partecipazione alle Olimpiadi; il Codice di pubblicità della FIE se si tratta di manifestazioni internazionali svolte sotto l'egida della FIE; il presente Codice Nazionale di Pubblicità, se si tratta di manifestazioni nazionali svolte nel proprio ambito di competenza.
2. La FIS applica il presente Codice Nazionale di pubblicità a tutte le manifestazioni, eventi e all'attività istituzionale a cui partecipa con proprie rappresentative.
3. In relazione alle manifestazioni che si svolgono sul territorio italiano la pubblicità nei luoghi di gara spetta alla FIS. La F.I.S., caso per caso, può autorizzare gli organizzatori a esporre propri sponsor purchè gli stessi non risultino in conflitto merceologico con gli sponsor federali. A tale scopo la F.I.S. comunicherà in anticipo le categorie merceologiche non disponibili per gli organizzatori.
4. La pubblicità di cui sopra non deve risultare in nessun caso lesiva degli schermitori, dei giudici, degli spettatori o incompatibile con gli sponsor istituzionali della F.I.S.
5. I diritti televisivi sono riservati alla F.I.S.

Art. 2 - DIRITTI RISERVATI ALLA FEDERAZIONE

1. La FIS è titolare di tutti i diritti pubblicitari riferiti o riferibili alle rappresentative nazionali maschili e femminili, di qualunque età o categoria.
2. La FIS esercita tali diritti su:
 - l'abbigliamento di rappresentanza;
 - l'abbigliamento tecnico da gara;
 - l'abbigliamento pre - post gara comprese le tute;

- le attrezzature e i materiali ed accessori (es. sacche, borse etc.)se forniti o prescritti dalla FIS quale dotazione delle squadre nazionali;
- l'abbigliamento per il tempo libero.

3. A tal fine la FIS potrà utilizzare le immagini degli atleti acquisite nei periodi di convocazione delle nazionali per raduni, stage, allenamenti, per partecipazione alle competizioni, sia con l'immagine collettiva o di gruppi di atleti, sia con l'immagine del singolo, purché ritratti in contesto attinente alle convocazioni di cui sopra.

Art.3 - POSIZIONE DELLO SCHERMITORE NEGLI ACCORDI STIPULATI DALLA F.I.S.

1. Dal momento in cui riceve la convocazione sino a quello in cui fa ritorno presso la propria dimora, lo schermitore facente parte di una selezione nazionale, è tenuto ad indossare e utilizzare l'abbigliamento e le attrezzature e accessori di cui all'art.2.2 scelti, forniti o prescritti dalla FIS per le proprie rappresentative nazionali.

2. Nel caso in cui la FIS non abbia scelto, fornito o prescritto agli atleti componenti le rappresentative nazionali l'abbigliamento o le attrezzature ed accessori di cui all'art.2.2., ciascun atleta potrà fare uso di materiali di propria scelta, fermo restando l'obbligo per l'atleta di garantire alla FIS gli spazi pubblicitari previsti dai regolamenti F.I.E. sulla divisa di gara e sulla tuta sportiva.

3. Ogni schermitore componente delle squadre nazionali, con il previo assenso della F.I.S. - che verificherà esclusivamente la compatibilità della pubblicità con i principi e l'etica sportiva e con i settori merceologici degli sponsor istituzionali - avrà facoltà di utilizzare, per fini individuali, gli specifici spazi pubblicitari previsti dai regolamenti F.I.E. sulla divisa di gara e sulla tuta sportiva, e disciplinati dal presente Codice all'articolo 4.

4. I loghi dei partners commerciali della F.I.S. dovranno essere esposti dallo schermitore rigorosamente secondo le indicazioni comunicate dalla Federazione.

5. Se fa parte di una rappresentativa nazionale, l'atleta è tenuto comunque, per finalità di promozione e diffusione della scherma e su semplice richiesta scritta della Federazione a :

- partecipare, anche in forma individuale, a programmi televisivi, radiofonici, interviste giornalistiche e/o altri eventi promozionali e/o di comunicazione;
- partecipare ad eventi organizzati dai partners commerciali della F.I.S., o comunque da soggetti che abbiano espresso alla Federazione un interesse alla stipulazione di accordi commerciali;

- concedere ogni eventuale dichiarazione liberatoria alla diffusione e pubblicazione della propria immagine e del proprio nome, sia come facente parte dell'intera rappresentativa nazionale, che unitamente ad almeno due componenti delle squadre nazionali.

6. Qualora la FIS intenda concludere accordi promo pubblicitari con aziende inserendo negli stessi anche specifiche iniziative – diverse dalla mera esplicazione dell'attività schermistica di gara o di allenamento – che richiedono prestazioni da rendersi da parte dei singoli atleti, essa è tenuta ad acquisire previamente il consenso dagli atleti interessati, indicando anche – se previsto - il correlato beneficio che deriverà all'atleta dalla disponibilità che vorrà concedere. L'adesione dell'atleta alla proposta della Federazione è libera.

7. In relazione a quanto disposto dal comma precedente, non si può escludere uno schermitore da una selezione o da un'attività sportiva per il solo motivo che non vuole partecipare ad un'iniziativa pubblicitaria. Tuttavia, se uno schermitore, dopo aver comunicato la propria adesione, salvo i casi di forza maggiore, si rifiuta di partecipare ad un'iniziativa pubblicitaria che preveda la suddivisione della sovvenzione tra gli atleti può essere escluso dalla suddivisione stessa e, inoltre, può esser chiamato a rispondere dei danni conseguenti agli impegni in tal senso assunti dalla F.I.S. nei confronti dei terzi.

Art.4 – SPAZI COMMERCIALI E DIMENSIONI

1. Ogni schermitore, come previsto dalla disposizioni F.I.E., non potrà esporre più di dieci loghi.
2. Lo schermitore non potrà apporre alcun logo sulla tuta e su tutto l'abbigliamento ufficiale Italia.
3. Sulla divisa da gara gli spazi e le dimensioni consentite vengono così ripartite:
 - a) Alla Federazione 2 loghi, con superficie massima di 85 cm² ciascuno, nella parte superiore della manica del braccio non armato della giacca da scherma;
 - b) Allo schermitore 1 logo, con superficie massima di 85 cm², nella parte superiore della manica del braccio non armato della giacca da scherma;
 - c) Alla Federazione l'utilizzo dello spazio previsto sulle calze da gara destinato allo sponsor tecnico federale;
 - d) Allo schermitore 1 logo di 30 cm stampato sul polsino del guanto (non è consentita l'apposizione mediante cucitura e incollaggio, come da disposizioni F.I.E.);
 - e) Alla Federazione 1 logo sulla clavicola per un massimo consentito di 50 cm²;

- f) Allo schermitore 1 logo sulla clavicola per un massimo consentito di 50 cm²;
- g) Allo schermitore 1 logo, con una superficie massima di 30 cm², sul colletto della divisa da scherma o del giubbotto elettrico;
- h) Alla Federazione 1 logo sulla schiena, sotto il codice della nazionalità, con un'area massima di 250 cm².
- i) Allo schermitore 1 logo su ciascun lato della maschera. Dimensioni massime consentite 100 cm² su ciascun lato della maschera.

Art.5 – POSIZIONE INDIVIDUALE DELLO SCHERMITORE

1. Lo schermitore può stipulare contratti individuali per l'attività schermistica svolta con la società sportiva di appartenenza o comunque al di fuori dell'attività di convocazione, allenamento o gara con le rappresentative nazionali.
2. Limitatamente a tale attività, lo schermitore dispone degli spazi e diritti di immagine e pubblicitari come stabiliti dal Codice di Pubblicità dello Schermidore e della F.I.E.
3. Il contratto può essere relativo esclusivamente all'utilizzazione dell'immagine dello schermitore e non può contenere alcuna disposizione relativa al suo modo di allenarsi od alla scelta delle gare alle quali partecipare.
4. Prima della sottoscrizione lo schermidore deve comunicare alla Federazione l'oggetto del contratto al fine di consentire la verifica di compatibilità della pubblicità con i principi e l'etica sportiva.
5. Il contratto deve menzionare espressamente che le disposizioni della Federazione prevalgono in ogni caso di conflitto nei confronti delle Ditte o dell'Ente con il quale si è firmato il contratto.

Art.6 – SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEGLI SCHERMITORI.

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Codice costituisce violazione al principio di lealtà e correttezza sportiva.

2. L'eventuale violazione, quindi, è denunciata al Procuratore Federale per l'avvio dell'azione disciplinare.

3. Fermo quanto sopra, a conclusione del procedimento di giustizia sportiva, la Federazione metterà in atto nei confronti dei responsabili i seguenti provvedimenti amministrativi a tutela del patrimonio federale, che saranno deliberati dal Consiglio Federale sulla base della valutazione di gravità dell'inosservanza stessa:

- sospensione, riduzione o revoca di indennità, premi, quote sponsor o altro riconoscimento o beneficio di natura economica;

4. Resta altresì salvo, per la Federazione, il diritto di procedere civilmente nei confronti dei responsabili per il risarcimento degli eventuali danni causati dalla condotta violativa.

5. I commi 3 e 4 del presente articolo si applicano nei confronti dello schermidore anche nei casi in cui accompagnatori, sostenitori, parenti o collaboratori, non aventi titolo a presenziare nei luoghi di gara o di allenamento, pongano in essere interferenze, turbative o comunque condotte idonee a provocare conseguenze dannose a carico della Federazione.

ART. 7 – TECNICI

1. Le disposizioni di cui al presente Codice si applicano, in quanto compatibili, anche ai tecnici tesserati.